

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 109/CGF – RIUNIONE DEL 28 DICEMBRE 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELLA POL. MATER DOMINI A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MATER DOMINI/REAL COSENZA DEL 6.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 30 del 9.12.2009)

La società Polisportiva Mater Domini A.S.D. ha preannunziato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicata con Com. Uff. n. 30 il 9.12.2009 con la quale veniva inflitta alla società in questione la sanzione della perdita della gara del 6 dicembre 2009 contro il Real Cosenza oltre ad un punto di penalizzazione in classifica nonché il risarcimento delle spese sostenute dalla squadra avversaria in conseguenza della mancata disputa della gara dovuta alla indisponibilità dello stadio per chiusura dell’impianto.

Tuttavia la società Polisportiva Mater Domini A.S.D non ha presentato nei termini alcun motivo di reclamo con la conseguente inammissibilità dell’impugnazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Mater Domini A.S.D. di Catanzaro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING ROSTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE GRANATA DANIELE SEGUITO GARA SPORTING ROSTA/REGGIANA CALCIO A 5 DEL 12.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 283 del 16.12.2009)

La società A.S.D. Sporting Rosta ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 283 del 16.12.2009 con la quale veniva inflitta all’atleta Daniele Granata la sanzione della squalifica per cinque gare in relazione al comportamento da questi tenuto in occasione della gara contro la Reggiana Calcio a Cinque del 12.12.2009.

A sostegno del reclamo la società reclamante deduceva che la condotta riconosciuta dal Giudice Sportivo come violenta (uno schiaffo al giocatore avversario Cezar Augusto Regina) in realtà non avrebbe dovuto qualificarsi come tale in quanto il calciatore avversario non aveva manifestato alcun segno che potesse far ritenere di essere stato colpito. Si aggiungeva poi che l’ulteriore elemento di fatto che aveva condotto alla sanzione (frasi offensive e minacciose rivolte al calciatore avversario colpito) non poteva considerarsi sussistente tanto che in un commento apparso presso lo stesso sito ufficiale della squadra avversaria non lo aveva qualificato come tale.

Si chiedeva, pertanto, una riduzione della squalifica.

Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.

Al riguardo va sottolineato che il referto arbitrale appare particolarmente preciso e puntuale sia in ordine all'episodio dello schiaffo al giocatore avversario, sia in ordine alle persistenti e reiterate ingiurie e minacce profferite. Le argomentazioni della società reclamante, miranti ad una diversa qualificazione del comportamento, urtano contro la chiara ricostruzione formulata dall'arbitro cui va riconosciuto un particolare valore probatorio. La sanzione inflitta appare peraltro equilibrata e commisurata alla gravità dell'episodio tenuto conto, soprattutto, della reiterazione del comportamento nel corso della stessa gara .

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Sporting Rosta di Rivoli (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli– Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3) RICORSO DELL'A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ZIZIOLI ELISA SEGUITO GARA TORINO/BRESCIA FEMMINILE DEL 12.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 31 del 16.12.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 31 del 16.12.2009), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie A Torino/Brescia Femminile svoltasi il 12.12.2009, comminava la squalifica per 3 giornate di gara alla calciatrice Zizioli Elisa (espulsa dal campo), perché, così come era riportato nel referto arbitrale, “senza avere la possibilità di contendere il pallone interveniva con fallo da tergo direttamente sui piedi dell'avversario”.

L'A.C.F. Brescia Femminile ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, sostenendo a confutazione dell'affermazione arbitrale che la calciatrice – peraltro ammonita solo una volta nelle ultime tre stagioni - nella fattispecie , “a seguito di un'azione di recupero a centro campo.... ha cercato di intervenire sulla palla, ma è stata anticipata dall'avversaria”.

La società ricorrente ha quindi chiesto la riduzione della squalifica ad una sola gara.

Il ricorso va respinto.

Invero, stante la non esaustività del referto del direttore di gara che non evidenzia le ragioni per cui la Zilioli non aveva la possibilità di contendere la palla all'avversaria, il Collegio ha nelle vie brevi interpellato in proposito l'arbitro, il quale ha precisato che la sfera, non essendo a distanza di gioco, era fuori della portata di intervento da parte della medesima Zilioli.

In siffatta situazione, trattandosi nella specie di fallo non meramente agonistico bensì connotato da violenza gratuita, correttamente il giudice di prime cure ha fatto applicazione del disposto dell'art. 19 comma 4 C.G.S. che prevede la comminazione della squalifica di 3 giornate, come sanzione minima.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Brescia Femminile di Capriolo (Brescia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 20 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete